



Publicato sul sito del Comune di Serravalle Pistoiese (<http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it>)

[Home](#) > Printer-friendly PDF

Informativa I. M. U. - Acconto anno 2013 - Calcolo on-line



CALCOLO I.M.U. ON-LINE

Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell'Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IMU on-line:

www.riscotel.it/calcim/comuni_0515/calcim.html?comune=I660 [1]

[1]

NOVITA' IMU 2013

La **Legge n. 228/2012** (Legge di stabilità 2013) all'art. 1 comma 380, lett. f) dispone che "è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. nr. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".

Con **Decreto Legge nr. 54 del 21.05.2013**, pubblicato in G.U. nr. 117 del 21.05.2013, è stato sospeso il versamento della rata di Giugno per le seguenti categorie di immobili:

- **abitazione principale e relative pertinenze** esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- **terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. nr. 201/2011;

L'ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 17 GIUGNO 2013

deve essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con [delibera C.C. nr. 50 del 28.09.2012](#) [2]

Aliquota di base

9,60 per mille

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze per abitazione principale si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche. Sono considerate <i>pertinenze dell'abitazione principale</i> , limitatamente ad una unità per singola fattispecie, le categorie C/2 (magazzini, depositi), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse).	5,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 300,00
Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica	5,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria "A" (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione	10,60 per mille
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario	9,60 per mille
Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S.	9,60 per mille

Viene applicata l'aliquota propria dell'abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (**anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutate del 5 %** ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, **i seguenti moltiplicatori:**

fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , esclusa la categoria catastale A/10	160
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);	140
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni);	80
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);	80
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5 ;	65
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).	55

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno) rivalutato del 25%, per **i seguenti moltiplicatori:**

- **110** per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **135** per i terreni agricoli posseduti dagli altri soggetti;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall'Amministrazione Comunale. Il Comune con determina nr. 290 del 17.05.2013 [3] ha aggiornato per l'anno 2013 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 2,40% (indice ISTAT dicembre 2011 - dicembre 2012) rispetto a quelli dell'anno 2012.-

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le previste condizioni, **la base imponibile è ridotta del 50%.**

DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 300,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 **la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

VERSAMENTI

Il versamento in acconto dell'imposta deve essere effettuato con il modello **F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **3912** abitazione principale appartenente alle Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)

La ripartizione dell'imposta da versare fra Stato e Comune deve essere effettuata esclusivamente per immobili accatastati nella categoria "D", utilizzando i seguenti codici:

- **3925** immobili accatastati nella categoria "D" QUOTA STATO
- **3930** immobili accatastati nella categoria "D" INCREMENTO QUOTA COMUNE

Documenti allegati:

 [Modello per la dichiarazione di concessione in uso gratuito](#) [4]

 [Modello per la dichiarazione IMU](#) [5]

 [Regolamento IMU](#) [6]

Ufficio di riferimento:

Tributi, Economato - parte entrata bilancio

URL sorgente: <http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/informativa-i-m-u-acconto-anno-2013-calcolo-line>

Collegamenti:

[1] http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_0515/calcimu.html?comune=I660

[2] http://serravalle-pistoiese.soluzionipa.it/openweb/pratiche/getDoc.php?f=documenti/20121004121823_DB_STAMPAWORD_183133

[3] http://serravalle-pistoiese.soluzionipa.it/openweb/pratiche/getDoc.php?f=documenti/20130523112735_DB_STAMPAWORD_194445

[4] http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/modello_dichiarazione_uso_gratuito_0.rtf

[5] http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/IMU_2012_Editabile.pdf

[6] http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/Regolamento IMU_0.pdf